

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAOLO DI STEFANO

Seduta del 05/07/2024

FATTO

Il ricorrente, debitore principale nell'ambito di un rapporto di conto corrente con carta di credito, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischii di Banca d'Italia, nei confronti dell'intermediario, odierno resistente, nonché di altre società di recupero crediti in qualità di cessionarie.

Contesta quindi l'illegittima iscrizione ab origine e ne chiede la cancellazione, oltre il risarcimento del danno.

Con controdeduzioni del 29.5.2024, l'intermediario espone che in data 24.01.2003 il ricorrente sottoscriveva un rapporto di conto corrente con una banca successivamente acquisita dall'intermediario resistente, il quale con nota del gennaio 2005, contenente le nuove coordinate bancarie, informava il cliente del trasferimento dei rapporti; rileva quindi che il conto corrente non prevedeva l'esistenza di un contratto di affidamento collegato, con conseguente esposizione del correntista al pagamento degli interessi negativi contrattualizzati in caso di transazioni effettuate (anche tramite carta di credito) in assenza di provvista, ferma ogni valutazione in tema di merito creditizio che la banca è tenuta ad eseguire rispetto al livello di affidabilità economico-finanziaria del cliente.

Avuto riguardo all'andamento dei rapporti con il ricorrente, la resistente indica una serie di sconfinamenti non autorizzati operati dal primo a partire dal 2006 che hanno determinato l'applicazione di interessi negativi, riepilogati nel "riassunto scalare" degli estratti conto

corrente dimessi in atti. Da allora, ogni anno venivano contabilizzati sconfinamenti di conto corrente fintantoché, nel dicembre 2012, a seguito di un uso scorretto dei mezzi di pagamento veniva generato un saldo negativo di conto corrente al 31.12.2012 pari ad euro 1.408,36. Vista la perdurante esposizione debitoria e la gestione non consona dello strumento di pagamento, l'intermediario con nota del 22.1.2013 richiedeva al ricorrente di provvedere alla copertura del saldo e, tramite l'emittente della carta di credito, disponeva il blocco della stessa.

L'intermediario riferisce inoltre di svariati tentativi bonari di recupero del credito e di corrispondenza contenente il preavviso di segnalazione a sofferenza nella Centrale rischi di Banca d'Italia del nominativo del ricorrente, il quale, con nota del 16.10.2014 veniva anche invitato dalla banca a dare "notizia di ogni elemento che possa far ritenere lo stato di insolvenza risolvibile". Deduce altresì che il ricorrente, prima del ricorso, mai ha lamentato irregolarità relative alla segnalazione in C.R. ed all'esistenza del debito a suo carico.

DIRITTO

L'esistenza della segnalazione in esame, oltre ad essere stata affermata dal ricorrente è documentata dalla visura in atti, dalla quale, tuttavia, non si ricava la data in cui il cliente è stato segnalato per la prima volta dalla resistente: quest'ultima, invero, nelle proprie controdeduzioni ha dichiarato di aver segnalato il nominativo del cliente per la prima volta nell'ottobre 2014 e, dal momento che tale circostanza non è stata oggetto di contestazione, la stessa è da ritenersi attendibile.

Parte ricorrente contesta la legittimità della segnalazione in CR per: a) omessa notifica della cessione del credito nei confronti del ricorrente; b) mancanza dei presupposti (formale e sostanziale) per l'appostazione a sofferenza; c) omessa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.

Il ricorso è infondato.

1. La mancata comunicazione della cessione a terzi della posizione creditoria relativa al ricorrente è stata esplicitamente contestata dall'intermediario, il quale ha rilevato che nessuna cessione è stata eseguita a favore di altri soggetti deputati al recupero del credito. A riprova di ciò, la banca ha evidenziato che nell'informativa contenuta nella nota del 16.10.2014, prodotta in sede di controdeduzioni, il ricorrente è stato informato del fatto che la banca avesse direttamente eseguito "la segnalazione nella categoria sofferenze della Centrale dei rischi del debito".

L'intermediario ha inoltre dedotto che l'esposizione debitoria, dalla quale è poi scaturita la segnalazione, è cominciata ad emergere nel 2006, ossia in data successiva alla mutata titolarità dei rapporti in capo all'odierna resistente, peraltro comunicata al ricorrente con nota del gennaio 2005 (in atti).

Tali circostanze, aventi evidenza documentale, non sono state contestate dal ricorrente, il quale ha rinunciato espressamente a formulare le repliche.

2. Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per l'appostamento a sofferenza, preliminarmente si osserva che: «L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore» (cfr. Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5).

Nel caso di specie, il compendio documentale fornisce chiari elementi da cui desumere che la segnalazione de qua non sia scaturita da un "semplice ritardo di pagamento di

debito", ma da una valutazione complessiva della condotta del debitore ripetutasi negli anni.

I soli estratti conto prodotti dall'intermediario mettono in luce i numerosi saldi negativi del conto corrente intestato al ricorrente, registrati dal 2006 in avanti.

Inoltre, il saldo debitore di € 1.414,11 rimasto insoluto anche dopo la nota di sollecito del 22.01.2013 poteva già essere sintomatico di insolvenza, se a ciò si aggiunge sia che il ricorrente non forniva all'intermediario alcuna indicazione in ordine alla propria situazione economico-patrimoniale, nonostante la banca nella comunicazione del 16.10.14 avesse lui richiesto, al fine di valutare compiutamente la sua situazione economica, di dare "notizia di ogni elemento che possa far ritenere lo stato di insolvenza risolvibile", sia che a carico del ricorrente vi erano altre segnalazioni negative da parte di altri intermediari, come emerge dalla visura CR.

È del pari sussistente il presupposto sostanziale legittimante la contestata segnalazione, essendo stata fornita la prova del preavviso di comunicazione della prima iscrizione a sofferenza in CR, che la banca era tenuta a trasmettere al ricorrente nella qualità di consumatore.

Il preavviso è contenuto nella nota del 19.05.2014 e nella pec trasmessa al ricorrente il 18.06.2014, della quale è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna.

In ogni caso, si rileva che, per costante orientamento dell'Arbitro, l'informativa e il preavviso non costituiscono un presupposto di legittimità della segnalazione, ma un obbligo di trasparenza (Cfr. Circolare 139/91, cap. I, sez. 1, par. 4, ultimo cpv), la cui inosservanza può al più dar luogo al risarcimento del danno. Tale principio è stato da ultimo ribadito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4519/2023.

3. Parte ricorrente deduce di non avere intrattenuto alcun rapporto con l'intermediario resistente e di non averlo autorizzato al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa in materia.

Sul punto occorre rilevare che ai sensi della Circolare 139/91 della Banca d'Italia (cap. I, Sez. I, § 3): "La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi".

In via generale, comunque, i Collegi ritengono che sia estranea alla competenza dell'ABF la materia del trattamento dei dati personali, se non quando sia collegata alla prestazione di servizi bancari e finanziari (in tal senso, Collegio di Palermo, decisione n. 11668/2023).

4. Neanche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente è meritevole di accoglimento, stante la legittimità della segnalazione in oggetto.

Solo per completezza si osserva che il ricorrente ha espressamente ancorato la domanda risarcitoria all'art. 82 del Regolamento UE n. 2016/79 (c.d. "GDPR"); norma - questa - che, disciplinando la materia del danno (materiale o immateriale) da illecito trattamento dei dati personali, rimanda a fattispecie che esulano dalla competenza *ratione materiae* dell'ABF, salvo che il trattamento dei dati personali non sia direttamente connesso alla prestazione di servizi bancari e finanziari (v. Collegio di Palermo, decisione n. 11668/2022). In tale ultima ipotesi, tuttavia, il resistente non sarebbe stato obbligato ad acquisire il consenso dell'interessato, vista la funzione che la comunicazione dei dati alla CR assolve a tutela dell'interesse pubblico, ai sensi della citata Circolare 139/91.

Ad ogni modo, il danno lamentato non è stato provato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI